



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma 13 luglio 2009

Protocollo: 96717

Alle Direzioni Regionali delle dogane tutte

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane tutti

Allegati:

Loro sedi

OGGETTO: Sett. 14 – prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’Allegato 1 del Trattato

Reg. CE 585 del 6 luglio 2009 -Proroga dei titoli di restituzione – deroga -

Reg. CE 586 del 6 luglio 2009 – Modifica del Reg. CE 1043/05

La sospensione anticipata delle restituzioni all’esportazioni per lo zucchero incorporato in alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’ Allegato 1 del Trattato, ha indotto la Commissione Europea ad adottare particolari misure per agevolare il funzionamento del sistema delle restituzioni all’esportazione del settore in questione.

Con Regolamento(CE) 639/08 è stato infatti modificato il Reg. CE 1043/05 ed è stata introdotta, tra l’altro , una validità di dieci mesi per i titoli di restituzione richiesti nel periodo 8 luglio 2008 –7 novembre 2008 (art. 39 par. 2 , 2° comma del Reg. CE 1043/05).

La persistente crisi economica e finanziaria che ha portato ad una diminuzione dei consumi nei paesi terzi delle merci non comprese nell’Allegato 1 del Trattato e l’esigenza di evidenziare che alcune misure sono state adottate per periodi temporali ben definiti, hanno indotto la Commissione Europea ad emanare i Regolamenti sottoelencati.

Reg. CE 585 del 6 luglio 2009-

Con tale Regolamento la Commissione Europea , al fine di agevolare gli esportatori e consentire l' utilizzo dei titoli di restituzione , ha introdotto una deroga al disposto dell' art. 39 par. 2, 2° comma e al disposto dell' art. 23 par. 3 del Reg. CE 1043/05.

In particolare il Reg. 585/09 stabilisce che la validità dei titoli (10 mesi) richiesti nel periodo tra l'8 luglio e il 7 novembre 2008 , ai sensi degli artt. sopra menzionati, è prorogata fino al 30 settembre 2009. Lo stesso Regolamento prevede inoltre che gli operatori che hanno restituito i titoli o gli estratti , rilasciati nel periodo anzidetto, all'Autorità emittente possono, su istanza di parte , richiedere alla medesima la riemissione dei titoli/estratti per gli importi restanti non utilizzati.

Regolamento CE 586 del 6 luglio 2009

Con tale Regolamento la Commissione Europea , sottolineando che il periodo di validità di dieci mesi dei titoli di restituzione, è applicabile soltanto all'esercizio 2009, ha modificato il Reg. 1043/05 ed ha soppresso il 2° comma dell'art. 39 par. 2 dello stesso Regolamento.

Il Reg. 586/09 all'art. 2 ribadisce che il periodo di validità (30 settembre 2009) fissato dal Reg. CE 585/09 è applicabile esclusivamente ai titoli di restituzione richiesti tra l' 8 luglio ed il 7 novembre 2008, ai sensi degli artt. 33 lett. a) e 38bis del Reg. CE 1043/05;

Resta inteso, pertanto , che ad eccezione delle fattispecie sopra menzionate, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la domanda o fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario, se quest'ultimo si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi. (art. 39 par.2 , 1° comma del Reg. (CE) 1043/05. modificato) .

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*